



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 117 DEL 10/08/2020

OGGETTO:

OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA PROTETTIVA ANCHE ALL'APERTO NELLE GIORNATE DEL 10/08/2020 E DELL'11/08/2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. n° 19/2020 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e la relativa L. n° 35/2020 di conversione;

VISTO il D. L. 33/2020 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19*";

VISTO il DPCM 14/07/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il vigente divieto di assembramento, e il conseguente obbligo di distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in assenza del quale vige l'obbligo di utilizzo di apposita mascherina a protezione delle vie aeree;

CONSIDERATO CHE:

Dalle ore 19.00 del giorno 10 agosto 2020 alle ore 06.00 del giorno 11 agosto 2020, nelle strade e loro pertinenze, piazze, porticati o gallerie pubbliche o di uso pubblico nel centro abitato del Comune di Giaveno,

E' OBBLIGATORIO per tutti coloro che ivi si trovano a circolare (in fase dinamica o statica) a piedi e su velocipede di indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza esalatore) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l'uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, bere, fumare, etc ...) indipendentemente dalla distanza interpersonale;

AVVERTE CHE

Rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza esalatore) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti.

Le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D. L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo per come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D. L. n° 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Comandante della Polizia Locale.

Si avvisa ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n° 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giaveno;
- comunicata alla Prefettura di Torino;
- comunicata alla Questura di Torino;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Giaveno;
- trasmessa al Comando di Polizia ad ordinamento Locale di Giaveno.

- l'attuale fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;
- come indicato dal Ministero della Salute la disinfezione costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso di una mascherina di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza esalatore) a protezione delle vie respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;

DATO ATTO CHE a seguito della fine del *lockdown* le conseguenti riaperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con consumo in loco hanno generato una grande affluenza di cittadini in diverse parti del centro abitato di Giaveno;

DATO ATTO CHE il Comune di Giaveno, per la serata del 10 agosto, ha in previsione l'organizzazione dei festeggiamenti per il PATRONO SAN LORENZO, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di divieto di assembramento e obbligo del distanziamento sociale;

TENUTO CONTO che in tale occasione è prevedibile un'altissima affluenza di persone, le quali, stazionando su area pubblica, in assenza di uno specifico obbligo, attualmente non previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, non indosserà i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VALUTATO COME DOVEROSO, per quanto di sua competenza, emettere un'Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio;

VISTO il R.D. n° 733/1931 *"Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*;

VISTO il R.D. n° 635/1940 *"Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*, in particolare l'art. 187;

VISTO il R. D. n° 1265/1934 *"Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie"*;

VISTA la L. n° 689/1981 *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il D. Lgs. n° 285/1992 *"Nuovo codice della strada"*;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Dalla residenza municipale, 10 agosto 2020

IL SINDACO
F.to: GIACONE CARLO
Firmato digitalmente